Prot. n. 0006513 anno 2024 del 11/03/2024

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Ufficio Personale
Alessandra Preziosi

N.222-262/2023-2024

Oggetto: contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss.c.c.- dott.ssa Ilaria Fiore

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in Via Ripetta 222, Roma;

le parti:

Accademia di Belle Arti di Roma, cod. fisc.:80228830586, rappresentata per legge ai fini del presente contratto dal suo Direttore, **prof.ssa Cecilia Casorati**, domiciliato per carica in Roma, Via Ripetta, 222 (di seguito denominata Committente);

e

la **dott.ssa Ilaria Fiore** [redacted] (di seguito denominato/a Prestatore d'opera);

Premesso

- Che la committente opera nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Che con nota prot.n. 5765 del 04.03.2024 la Dott.ssa Ilaria Fiore trasmetteva la propria candidatura spontanea per l'incarico di Tutor DSA ed altre disabilità per l'a.a. 2023/2024.
- Che con nota prot.n.6065 del 06.03.2024, la dott.ssa Ilaria Fiore veniva individuata in virtù del suo curriculum vitae e dell'esperienza maturata con studenti che necessitano di esigenze formative speciali;
- Che il prestatore d'opera è titolare di Partita Iva con codice Ateco n. 86.90.30;
- Che il prestatore d'opera si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offre la prestazione d'opera:
- Che il prestatore d'opera dà atto che la committente gli ha fornito tutte le opportune informazioni per poter correttamente eseguire gli obblighi assunti con il presente contratto;
- Che committente e prestatore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di prestazione d'opera intellettuale finalizzato a fornire all'Accademia di Belle Arti di Roma le attività di Tutor DSA ed altre disabilità;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate

Convengono e stipulano quanto segue

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Art.1. Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, vale esclusivamente per la decorrenza di seguito indicata.

Art.2. Il prestatore d'opera, nell'ambito delle attività di cui in premessa, si impegna a prestare la propria attività relativa all'incarico di Tutor DSA ed altre forme di disabilità da svolgere presso le sedi dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Art.3. L'oggetto del presente contratto consiste in attività indicate in premessa.

Art.4. Il prestatore svolgerà l'incarico in assoluta autonomia operativa, con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi, fermo restando la continuità della prestazione, il necessario coordinamento generale con l'organizzazione e l'attività della committente, oltre ad altre forme di orientamento che si esplicheranno in incontri periodici con il Direttore dell'Istituzione.

Art.5. L'attività verrà svolta dal prestatore con la dovuta diligenza, in conformità delle indicazioni impartite dalla committente in modo tale da salvaguardare gli interessi di quest'ultima. Il coordinamento sull'esecuzione della prestazione lavorativa non dovrà mai assumere forme tali da pregiudicare l'autonomia del prestatore nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa. Il prestatore riferirà in merito all'attività svolta o da svolgere e rivolgerà ogni richiesta o proposta alla committente. La committente mette a disposizione del prestatore spazi idonei allo svolgimento del servizio e ne regola la disponibilità in relazione all'orario delle lezioni reso noto al pubblico.

Art.6. Il prestatore, si impegna a svolgere la propria attività presso le sedi della committente in Roma, Via Ripetta 222, Largo Dino Frisullo snc, oltre che in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali egli riterrà opportuno operare, concordandole, ove necessario, con la committente. La committente non potrà esigere dal prestatore lo svolgimento di prestazioni diverse rispetto all'attività oggetto del presente contratto.

Art.7. L'incarico decorrerà a far data dal **11/03/2024** e si estinguerà al momento della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata e comunque entro e non oltre il **31/10/2024, per un massimo forfettario di n.50 ore da svolgersi in presenza e/o in modalità e-learning.**

Art.8. Resta esclusa ogni proroga tacita, salvo ulteriori impegni connessi all'attività oggetto del presente contratto su richiesta del Direttore.

Art.9. Al prestatore sarà corrisposto un compenso complessivo di € 1.291/00 più Iva sul quale saranno applicate le ritenute di legge.

Art.10. Il prestatore, al termine dell'incarico, dovrà presentare relazione scritta in merito all'attività svolta.

Art.11. Il compenso sarà liquidato in soluzioni a cadenza trimestrale di cui l'ultima entro 30 giorni dalla scadenza del presente contratto previa verifica da parte della committente delle attività svolte.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Art.12. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie previamente indicate dal prestatore d'opera tramite modulo fiscale e previdenziale.

Art.13. Non saranno corrisposti compensi per le attività prestate oltre il monte ore previsto dal presente contratto.

Art.14. Il prestatore d'opera, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il prestatore d'opera esonera e comunque ritiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Art.15. Il prestatore si impegna, per tutto il periodo di durata del rapporto con la committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma o modo, e a non rivelare, informazioni di qualsiasi natura acquisite o comunque resegli accessibili in occasione del rapporto con la committente e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della stessa. Il prestatore si impegna, per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia causa del rapporto con la committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma e modo, e a non rivelare informazioni riservate appartenenti alla committente.

Art.16. Al prestatore non è consentito svolgere attività in nome e per conto dell'Istituzione senza preventiva autorizzazione della Direzione.

Art.17. La committente prende atto che il prestatore ha fornito, sotto la propria personale responsabilità, ogni notizia utile alla determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile al medesimo mediante la compilazione della dichiarazione prestampata (Allegato A) fornita dalla committente, che costituisce parte integrante del presente contratto e senza la quale il prestatore non può sottoscrivere il presente contratto.

Art.18. La committente non è tenuta al versamento dei contributi Inail e dei contributi previdenziali.

Art.19. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008 ss.mm. ii.). La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni che dovessero occorrere al prestatore d'opera, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

Art.20. Il prestatore autorizza la committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi, fiscali e previdenziali connessi con il presente contratto e nel rispetto del D.lgs. 196/03 ed ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepito dalla normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati è l'Arch. Giuseppe Carmine Soriero in qualità di Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Art.21. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.

Art.22. Parte Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al prestatore d'opera almeno 30 (trenta) giorni prima.

Art.23. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

a) Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente.

b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

   In tale ipotesi il prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2227 del c.c.

c) In presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del prestatore d'opera nel presente contratto. In questa ipotesi il prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2227 del c.c., fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

   È consentito altresì al prestatore d'opera il diritto di recesso unilaterale previa comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al prestatore d'opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all'art.2227 del c.c.

Art.24. L'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del prestatore d'opera di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

Art.25. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo come tale regolato dagli artt.2229 e successivi del Codice civile, ed entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione.

Art.26. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi del Codice civile, alle disposizioni di legge ad oggi vigenti nonché ad ogni altra normativa ad esso applicabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Art.27. Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

Letto confermato e sottoscritto

[redacted]

La Direttrice
Prof.ssa Cecilia Casorati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.